




# SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE

Alcune categorie di contribuenti, ovvero coloro che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura ma, per esigenze di cautela fiscale, sono in ogni caso tenute a documentare il corrispettivo dei beni o servizi ceduti, mediante il rilascio di documenti semplificati, ovvero lo scontrino o la ricevuta fiscale. La scelta tra i due documenti è totalmente libera e non è subordinata all'espletamento di specifiche formalità. Il contribuente ha dunque la possibilità di emettere alternativamente la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, attesa l'equiparazione dei due documenti fiscali.

La ricevuta e lo scontrino fiscale sono emessi, ad esempio da :

- bar;
- ristoranti;
- alberghi;
- istituti di bellezza e saloni di barbieri e parrucchieri;
- pasticcerie;
- lavanderie;
- officine di autoriparazione;
- gommisti;
- esercizi di vendita di prodotti al dettaglio;
- etc.

Come nel caso delle fatture, sono anche qui previsti dei casi di esclusione dall'obbligo di certificazione per determinati soggetti o per specifiche categorie di operazioni, per le quali tali adempimenti risultino eccessivamente gravosi.



# Nello schema si riportano i casi più ricorrenti di esonero dal citato obbligo



Vendite/prestazioni esonerate	Soggetti esonerati
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tabacchi</b> e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli;</li> <li>- <b>carburanti e lubrificanti</b> per autotrazione;</li> <li>- <b>giornali quotidiani</b>, periodici, supporti integrativi, libri (anche usati), con esclusione di quelli d'antiquariato;</li> <li>- vendite mediante <b>apparecchi automatici</b>, funzionanti a gettone o moneta;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>imprese delle grande distribuzione</b> che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi;</li> <li>- <b>venditori ambulanti di palloncini</b>, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldarroste e comunque soggetti che esercitano senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali</li> </ul>
Vendite/prestazioni esonerate	Soggetti esonerati
<ul style="list-style-type: none"> <li>- relative ai <b>concorsi pronostici</b> e alle <b>scommesse</b> soggetti all'imposta unica e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato;</li> <li>- aventi per oggetto l'utilizzazione di <b>dormitori pubblici</b> e di <b>servizi igienico-sanitari pubblici</b>;</li> <li>- inerenti e connesse al <b>trasporto pubblico collettivo</b> di persone e di veicoli e bagagli al seguito, effettuate dall'esercente l'attività di trasporto;</li> <li>- di <b>parcheggi di veicoli</b> in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche e simili, indipendentemente dalla presenza di personale addetto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>venditori ambulanti di cartoline e souvenirs</b>;</li> <li>- <b>autoscuole</b>, per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente;</li> <li>- <b>fumisti</b> (cosiddetti "spazzacamini"), nonché quelle rese, in forma itinerante, da <b>ciabattini, ombrellai, arrotini</b>;</li> <li>- prestazioni di <b>traghetto</b> rese con barche a remi, prestazioni rese dai <b>gondolieri</b> della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di <b>taxi</b>;</li> <li>- somministrazioni di <b>alimenti e bevande effettuate in forma itinerante</b> negli <b>stadi, stazioni ferroviarie</b> e simili, nei <b>cinema, teatri</b> e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;</li> <li>- <b>rammendatrici e ricamatrici, impagliatori e riparatori di sedie, riparatori di biciclette, ciabattini</b> solo se senza collaboratori o dipendenti.</li> </ul>



# Normativa di riferimento:

Alla stregua di quanto disposto nell'**art. 1 della legge 26 gennaio 1983** (concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di soggetti di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di registratori di cassa) e del **Decreto Ministeriale del 23.03.1983** (contenente norme di attuazione delle disposizioni suddette) *"Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo della ricevuta fiscale deve essere rilasciato uno scontrino fiscale, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene e della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento"*.

Anche l'**art. 12, comma 1, legge n. 413/1991** dispone, inoltre, che i corrispettivi delle operazioni di cui agli **articoli 2** (cessioni di beni) e **3** (prestazioni di servizi), **D.P.R. n. 633/1972**, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, siano documentati con il rilascio della **ricevuta fiscale** di cui all'art. 8 della l. 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello **scontrino fiscale** di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Più in particolare, è sufficiente lo **scontrino** o la **ricevuta fiscale** (a meno che il cliente non richieda espressamente la fattura) nel caso in cui, alla stregua dell'elencazione contenuta nell'art. 22 DPR 633/1972, si svolga un'attività di:

- commercio al dettaglio di beni in locali aperti al pubblico, o con distributori automatici, o per corrispondenza, o a domicilio o in forma ambulante;
- alberghiera;
- vendita di alimenti e bevande in pubblici esercizi o con distributori automatici;
- trasporto di persone;
- prestazione di servizi in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- custodia e amministrazione di titoli finanziari;
- visite guidate o gite turistiche;
- svolgimento di operazioni esenti da IVA.

Pertanto, bar, ristoranti, alimentari, mercati ambulanti e negozi in generale hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta. Lo scontrino fiscale è emesso dal «misuratore fiscale», volgarmente detto cassa, in realtà un piccolo computer che conserva traccia di ogni pagamento. La ricevuta è invece compilata a mano in doppia copia, su un bollettino madre/figlia (una copia per il cliente, l'altra per l'esercente), con data e numerazione progressiva. Quest'ultima è la forma diffusa tra i prestatori d'opera come operai, idraulici, elettricisti, e da chiunque non voglia sobbarcarsi l'onere del registratore fiscale.

Ai sensi dell'**art. 12, comma 2, del D. lgs. 471/1997**, così come modificato dall'articolo 1, commi 8, 8 bis e 8 ter, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, *"Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi"*.

- [SCONTRINO FISCALE \(clicca qui\)](#)
- [RICEVUTA FISCALE \(clicca qui\)](#)